

## MODALITA' DI CATALOGAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

### GRUPPO A

Riferite all'Articolato generale del DM

Relative a tematiche di ordine generale con valenza nazionale. Presuppongono una verifica della legittimità rispetto all'ambito di applicazione dell'art. 109 del D.lgs 152/2006 ed eventuale intervento normativo aggiuntivo.

Trattazione di competenza MATTM

### GRUPPO B

Riferite all'Allegato Tecnico e di competenza dell'Osservatorio

**B1** – risolvibili mediante:  
**a.** semplici pronunciamenti dell'Osservatorio tramite verbali contenenti note esplicative  
**b.** circolari del MATTM da emanare successivamente ad una valutazione dell'Ufficio legislativo sulla fattibilità di quanto proposto dall'Osservatorio, o tramite proposte di aggiornamento dell'Allegato Tecnico secondo quanto previsto dall'Art.9 del DM.

**B2** – tematiche che necessitano di approfondimenti di carattere scientifico, anche per mezzo di attività sperimentali.

Trattazione di competenza Istituti nazionali di ricerca: ISPRA, ISS e CNR (con supporto SNPA)

### GRUPPO C

Errate interpretazioni del testo dell'Allegato Tecnico, fraintendimenti o specifiche di dettaglio

Osservazioni di competenza dell'Osservatorio ma da risolversi in ambito SNPA, in quanto procedure tecniche riferibili alle «buone prassi».

### GRUPPO D

Di carattere locale, con competenze Regionali

Risolvibili mediante eventuali suggerimenti alle Regioni da parte dell'SNPA e disciplinabili solo a livello locale.

Trattazione rappresentanza Regioni.

Paragrafo		Riepilogo criticità (gruppo B)	B1/B2 (altro)	Descrizione della proposta
N°	Descrizione			
1.4	<p><b>Scheda di inquadramento dell'area di escavo</b></p> <p>Informazioni sulle caratteristiche idrodinamiche e chimico-fisiche della colonna d'acqua</p>	<p>Le informazioni pregresse delle caratteristiche chimico-fisiche della colonna d'acqua non sono reperibili se non occasionalmente</p>	B1/a	<p>1. Potrebbe essere chiarito nel testo che ai fini delle caratteristiche ambientali del sito l'informazione è sicuramente di supporto anche se e non è vincolante per la conformità delle informazioni "necessarie e sufficienti" relative ai sedimenti riguardo la decisione di seguire il percorso I o II di cui al cap.</p> <p>2.</p>

1.7	<p align="center"><b>Scheda di inquadramento dell'area di escavo</b></p> <p>Informazioni sulle caratteristiche chimiche dei sedimenti dell'area di escavo</p>	<p>1. Specificare che cosa si intende per eventi naturali tali da modificare lo stato di qualità ambientale dei materiali di escavo.</p>	B1/b	<p>1. Si propone una dizione più specifica: La sufficienza delle informazioni chimiche è determinata da dati idonei non antecedenti 5 anni e provenienti dall'area di escavo. Per l'intervallo temporale menzionato si richiede un'attenta verifica (documentata analiticamente) di possibili eventi naturali (es. alluvioni, frane, smottamenti, terremoti, tsunami, onde anomale) e/o artificiali (dragaggi, escavi, pose di materiale al fondo, costruzioni, ecc.) che possano avere interessato l'area di indagine (con specifico effetto sulla concentrazione e disponibilità dei contaminanti e loro potenziale dinamica) e con relativo impatto sullo stato di qualità ambientale.</p>
		<p>2. Apparente "conflitto" tra durata della validità delle risultanze analitiche e durata massima dell'autorizzazione, anche nella scelta del percorso 1 o 2 in funzione dell'idoneità e sufficienza delle informazioni.</p>	B1/a	<p>2. In riferimento a questo capitolo, nell'osservazione fatta si confonde il concetto di "sufficienza" rispetto al dato pregresso con quello di "validità" rispetto alla caratterizzazione (che vedremo nel prossimo capitolo)</p>

1.8	Informazioni sugli organismi animali e vegetali dell'area di escavo	1. Chiarire se è possibile riferirsi a dati di letteratura non antecedenti un determinato lasso di tempo per le informazioni sugli organismi animali e vegetali dell'area di escavo. (Nota ISPRA: La scadenza di 10 anni è indicata solo nel capitolo 3.1.2, caso 2, interventi di media entità).	B1/a	1. Potrebbe essere chiarito che dal contesto si evince che non essendo la scheda obbligatoria in tutti i casi, anche queste informazioni possono non essere obbligatorie nel caso non siano desumibili dalla letteratura
2	<b>Caratterizzazione e classificazione dei materiali dell'area di escavo di fondali marini</b>	1. L'applicazione del DM ha comportato un aumento dei costi per analisi di caratterizzazione dei sedimenti. In tale ottica alcuni Comuni hanno chiesto la possibilità di applicare il Percorso I esclusivamente alla parte di transito e stazionamenti dei pescherecci, trattando invece l'area turistica col Percorso II. 2. Spesso, a seguito di mareggiate o per il naturale andamento del moto ondoso e della direzione prevalente delle correnti, materiale che è stato dragato e successivamente utilizzato per ripascimenti, parallelamente alla linea di costa, ritorna esattamente nel luogo di origine con la necessità di ripetere le attività già svolte in precedenza. Ciò comporta che ogni volta, in base alla norma, si debba procedere a caratterizzare il medesimo materiale, con spreco di tempo e risorse economiche. Sarebbe utile la definizione di procedure semplificate per tali casi.	B1/b	1. Dal punto di vista tecnico-scientifico, se le due aree sono fisicamente distinguibili, fatto salvo le aree intermedie di possibile influenza, nessun problema. Proponiamo una dizione diversa del punto 3 del box sul percorso II: <i>“aree esclusivamente turistiche, ancorché collocate in porti con diverse destinazioni d'uso, fatto salvo le zone intermedie di possibile influenza”</i> 2. Eventuali suggerimenti di semplificazione, oltre i casi già considerati dal DM (le esclusioni e i ripascimenti con volumi < 5000 mcubi), potrebbero essere demandati alla locale Agenzia Ambientale in accordo con l'Amministrazione Regionale competente all'autorizzazione (eventualmente al di sotto di un limite volumetrico di 5000 mcubi annui).

2.1.1	Disegno di campionamento	1. "In caso di superfici di escavo limitate ad una o due aree unitarie" chiarire la possibilità di accorpamento per la caratterizzazione delle medesime sezioni di sedimento solo in senso orizzontale (modificare il disegno di esempio sulla documentazione di supporto nel sito ISPRA).	B1/a	1. Modificare l'esempio del disegno sul sito ISPRA, lasciando l'accorpamento in senso orizzontale
2.2	Modalità di prelievo, conservazione ed analisi dei campioni	Chiarire meglio la problematica della valutazione dei laboratori di analisi rispetto al numero di prove accreditate riguardo i parametri che concorrono alla classificazione.	B1/b	Per i saggi biologici almeno due su tre saggi siano accreditati; per i parametri chimici almeno il 75% (?)
		Non sono chiari i documenti a supporto che l'Ente Pubblico o il laboratorio accreditato che effettua l'analisi deve fornire a garanzia del rispetto del requisito di comprovata esperienza e partecipazioni circuiti interlaboratorio		La valutazione della rispondenza al requisito "comprovata esperienza" dovrà essere stabilita dal soggetto proponente. La documentazione riguardo la "partecipazione a circuiti" potrebbe essere rappresentata dai risultati delle prove di interconfronto sostenute.
		Non sono chiari i requisiti di qualifica che deve avere il "tecnico qualificato" che ai sensi del capitolo 2.2 redige la relazione tecnica e la perizia delle biocenosi		Si propone di eliminare al punto 3 "redatti da tecnico qualificato"

		<p>1. Rendere coerenti i tempi della durata delle autorizzazioni dell'articolato (36 mesi fino 72 mesi), con la durata di validità delle analisi per la caratterizzazione. Inoltre, anche per il percorso I, la durata minima di validità potrebbe essere estesa comunque a partire da 3 anni ed estesa fino a 6 anni con le medesime modalità già descritte (ripetere il superficiale).</p> <p>2. Non risultano chiari i criteri di “non perturbazione” considerati accettabili per permettere l’estensione della validità delle analisi</p>	B1/b	<p>1. L’allineamento della durata della validità delle analisi rispetto alla durata delle autorizzazioni è condivisibile, nonché la necessità di estendere tale validità come riportato nelle osservazioni pervenute. Sotto i due metri difficilmente cambia qualcosa. Sicuramente i primi 50 cm devono essere riverificati, se poi la classe cambia nei primi 50 cm si passa ad una verifica fino a due metri nella medesima area unitaria (o fino alla quota di escavo se inferiore ai 2 metri).</p> <p>2 Gli eventi che possono determinare una variazione della situazione ambientale dovrebbero poter risultare da una qualche segnalazione documentata sull’evento/i</p>
2.3.1	Batteria di saggi biologici	<p>Esclusione della prova su fase solida (tipologia 1).</p> <p>" in caso di sedimento con percentuali di sabbia/ghiaia maggiori del 90%, in considerazione dei possibili falsi positivi o della impossibilità di eseguire il saggio, la prova su fase solida può essere sostituita con almeno un ulteriore saggio a scelta su fase liquida tra quelli di tipologia 2"</p>		<p>Ampliare l'esclusione della prova su fase solida non solo sulla base delle caratteristiche granulometriche, ma anche in caso di sedimenti con una forte perturbazione di altro tipo (ad esempio, caso più classico: elevata presenza di frammenti di Posidonia)</p>

2.3.2		1. Criticità della dizione "elevata numerosità campionaria": poiché il criterio tabellare è ammesso con uno scostamento massimo del 10% dei campioni analizzati, è implicito che occorre disporre di un minimo di 10 campioni.	B1/b	1. Togliere il riferimento alla “elevata numerosità campionaria”, non è un requisito ma voleva essere solo un concetto esplicativo di introduzione
		2. Pur non essendo segnalate nelle schede pervenute criticità nella disponibilità del software fornite da ISPRA (in collaborazione con UNIMARCHE), è in fase di predisposizione una versione on-line che eviti la necessità del pacchetto office e dell'invio di versioni progressivamente aggiornate.	B2	2. La versione on-line del modello SediquaSoft è stata realizzata e resa operativa dal 2022.

	Classificazione ecotossicologica	<p>3.</p> <p>Ipotesi di revisione dei pesi considerata l'elevata sensibilità della terza specie. Nel caso si dimostri che tutti i saggi appartenenti alla terza tipologia non sono eseguibili secondo i rispettivi valori di riferimento delle sostanze considerate fattori di confusione (e tali sostanze non siano eliminabili senza sostanziali modifiche delle caratteristiche del campione), ci si può avvalere di un saggio di seconda categoria ma riferito a differente livello filogenetico di quello già impiegato)</p>	B1/a	<p>3.</p> <p>“Viene fatta una errata interpretazione dei pesi”: in realtà la terza specie viene pesata meno.</p> <p>La possibile influenza dei fattori di confusione va risolta nell’ambito di una migliore definizione dei protocolli operativi come già indicato nell’Allegato. A tal proposito si rimanda alla pubblicazione ISPRA n.16/2021 della collana Quaderni di ecotossicologia.</p>
2.4	Caratterizzazione e classificazione chimica	<p>1.</p> <p>su aree soggette ad interventi periodici ripetitivi (da meglio definire), si chiede che venga inserita nell’allegato tecnico la possibilità di una semplificazione del set analitico standard nel caso in cui negli anni precedenti non sia stata riscontrata la presenza di alcuni parametri. Ciò, ovviamente, salvo evidenze e/o conoscenze di avvenimenti particolari (es. incidenti, sversamenti, ecc.).</p>	B1/b	<p>1.</p> <p>Semplificazione possibile nel seguente caso: interventi ripetitivi ascrivibili al caso 2 sui ripascimenti, sulla medesima area di intervento, con dati a disposizione per almeno 3 volte consecutive negli ultimi 5 anni, con un quantitativo confrontabile agli anni precedenti e comunque non superiore a 40.000 m<sup>3</sup>.</p>

2.4.1	Caratterizzazione chimica	<p>1.</p> <p>Con riguardo alle modalità di caratterizzazione nei casi di campioni costituiti da oltre l'80% di ghiaia (con possibilità di omettere le analisi chimiche a meno di "macroscopiche evidenze di inquinamento") si chiede una migliore specifica su cosa si intenda per "macroscopiche evidenze di inquinamento" ed eventualmente da quale organo debbano essere certificate tali macroscopiche evidenze.</p>	B1/b	<p>1.</p> <p>Fare un rimando alle caratteristiche macroscopiche nella descrizione del campione, aggiungendo "presenza di alterazioni antropiche evidenti" paragrafo 2.2 e tabella 2.6, a carico del soggetto tecnico a cui vengono affidate le analisi di laboratorio</p>
2.4.2	Classificazione chimica dei materiali	<p>1.</p> <p>Si chiede di conoscere come sia risolvibile il problema del superamento dei valori L1 e/o di L2 per aree dove i valori di alcuni analiti sono elevati per natura geologica anche documentata da pubblicazioni universitarie e scientifiche (si vedano i litorali di Cecina, San Vincenzo, Isola d'Elba, Rosignano M.mo, ecc.) e dove sono disponibili dati di pregresse caratterizzazioni e studi aggiuntivi specifici (speciazione) che hanno fra l'altro dimostrato l'assenza di biodisponibilità di tali analiti. Si segnala che su tutti gli arenili sopraccitati sono state eseguite decine di interventi di dragaggio/ripascimento (ente attuatore: Comuni o Provincia) negli ultimi 18 anni senza che siano sorte problematiche di ordine igienicosanitario o ambientale. Si ritiene che ciò deponga per una rivisitazione</p>	B2	<p>1.</p> <p>L'appendice 2D descrive il percorso tecnico di individuazione di valori L1 locali.</p> <p>In ogni caso sono in corso alcuni approfondimenti con la Regione Toscana.</p>

		<p>critica delle soglie L1 e L2 nonché per le metodiche per il loro superamento, decisamente sproporzionate sotto il profilo tecnico e sotto il profilo economico (spesa pubblica). Si ricorda, infine, che tutti gli interventi di ripascimento sono per norma nazionale assoggettati alle procedure di VIA durante le quali sono valutati tutti i possibili impatti che possono scaturire dall'esecuzione dei medesimi interventi. In calce alla Tab. 2.5 "Livelli chimici di riferimento nazionali" è indicato l'apice (7) sul valore di L2 di alcuni analiti. Tale apice riporta la dicitura "concentrazione valida solo per attività di ripascimento emerso". Si chiede qual è il valore di riferimento in caso di attività diversa dal ripascimento emerso.</p>		
		<p>2. (nota Friuli prima dell'invio delle schede) relativamente all'attività di "supporto degli Enti scientifici nazionali (ISPRA, CNR, ISS)", prevista dal par. 2.4.2 dell'allegato tecnico al DM 173/2016, "nel caso in cui il valore di L1loc calcolato per un elemento in tracce risulti uguale o superiore al valore di L2 nazionale..." risulta necessario chiarire le modalità di coordinamento dei 3 Enti scientifici nazionali nell'interlocuzione con l'Autorità competente al rilascio</p>		<p>2. E' auspicabile la definizione di un unico valore di riferimento (es. L1), tale da semplificare il criterio di valutazione chimica e restringendo il coinvolgimento degli Enti scientifici nazionali ai casi che esulano dalla norma, da definire attraverso la costituzione di GdL a cui partecipino anche l'Autorità competente al rilascio della autorizzazione ed il Ministero.</p>

2.5	Caratterizzazione fisica	Tabella 2.6 - Le analisi granulometriche oggi possono essere più agevolmente condotte con granulometro laser		<p>Eliminare il riferimento all'unità di misura che fa intendere necessariamente la separazione tramite setacciatura. Lasciare tale riferimento solo per le ghiaie, il resto può essere più agevolmente misurato con granulometro (non serve comunque specificare il metodo).</p> <p>Riformulare il testo del paragrafo, evidenziando la non obbligatorietà del frazionamento della parte pelitica, ad eccezione dei casi di ripascimento e immersione al largo.</p>
2.6.1	Caratterizzazione microbiologica	<p>1.</p> <p>Non sono definite le analisi microbiologiche, al punto 2.6, né il ruolo dell'Azienda USL. Sempre il punto 2.6 vieta i ripascimenti in stagione balneare. I Comuni ne hanno bisogno anche in estate (ripascimento di spiaggia emersa e sommersa), inoltre, sempre in estate, hanno necessità di liberare l'accesso dei porti e sarebbe un peccato "sprecare" la risorsa (solitamente di buona qualità) portandola nelle aree al largo solo perché ne è vietato l'impiego per ripascimento in stagione estiva.</p>	B2	<p>1</p> <p>Sarebbe auspicabile lasciare la responsabilità all'Autorità regionale che da l'autorizzazione. Riguardo le analisi microbiologiche sono comunque necessari approfondimenti da parte di ISS</p>

		<p>2.          Dragaggio, immersione in mare oltre le 3 mn e ripascimenti costieri - Nel paragrafo non vengono definiti i parametri da determinare, le modalità per la caratterizzazione microbiologica dei materiali di escavo, le soglie. Si segnala, per maturata esperienza procedimentale, che il periodo prima e dopo l'inizio della stagione balneare è il periodo in cui viene inoltrata da soggetti pubblici e privati- la stragrande maggioranza di istanze (e di lavori) di movimentazione di sedimenti marini e che oggettivamente confliggono con il divieto, posto in capo all'amministrazione regionale competente al rilascio dell'autorizzazione, di esecuzione di interventi a stagione balneare iniziata. Atteso quanto sopra si chiede la cancellazione dell'intero paragrafo. Quali parametri microbiologici sono da ricercare? Siccome la stagione balneare è richiamata al Paragrafo 2.6.1 "caratterizzazione microbiologica", significa che se le analisi microbiologiche dimostrano assenza di organismi non c'è il vincolo del rispetto dei tempi della stagione balneare (1maggio/30settembre come da D.Lgs.116/2008)?</p>	<p>B2</p>	<p>2a          Riguardo le analisi microbiologiche sono necessari approfondimenti da parte di ISS</p> <p>2b          Riguardo la stagione, una volta accertata l'assenza del rischio microbiologico per le aree di balneazione allora potrebbe cadere la restrizione estiva.</p> <p>L'indicazione dell'eventuale attività di monitoraggio da effettuare deve più opportunamente essere indicata nel capitolo 3 (Par. 3.2.2).</p>
--	--	---	-----------	--

		<p>Dragaggio, immersione in mare oltre le 3 mn e ripascimenti costieri. Il paragrafo non stabilisce né i parametri da determinare né le modalità per la caratterizzazione microbiologica dei materiali di escavo, né i limiti/soglie, ma semplicemente ribadisce la necessità di garantire il rispetto dei requisiti di qualità previsti dalla normativa vigente per il comparto acque in relazione alle attività di balneazione ed acquacoltura e il divieto aprioristico di effettuare i ripascimenti durante la stagione balneare. Si ritiene di fondamentale importanza che il paragrafo venga integrato mediante la definizione degli indicatori microbiologici da determinare nei sedimenti, delle modalità di determinazione e degli eventuali limiti e condizioni di utilizzo dei materiali. Solo in tal modo, infatti, da un lato si attua un'efficace tutela della salute e dall'altro si evita il blocco delle movimentazioni in periodi come quello estivo, che spesso è quello in cui si ha maggior necessità di interventi sia di escavo che, ricorrendone le condizioni, di successivo utilizzo per ripascimento.</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>3.</p> <p>Il paragrafo 2.6.1 dell'allegato tecnico al D.M. n. 173/2016, prevede che "in caso di ripascimenti costieri, i sedimenti possono essere collocati nel sito di destinazione solo al di fuori della stagione balneare", corrispondente al periodo compreso tra il 01 maggio e il 30 settembre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 quale atto normativo relativo alla gestione della qualità delle acque di balneazione. Dalla formulazione letterale del testo, sembrerebbe essere disciplinata, quindi preclusa nella stagione balneare, solo l'ipotesi di sversamento del materiale sull'area di deposizione e non anche l'attività di prelievo dall'area di escavo o dragaggio. Si chiede di precisare se il testo assume rilievo estensivo comprendendo anche l'attività di prelievo, dal momento che i soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione ambientale (Amministrazioni locali nella maggior parte dei casi), potrebbero incorrere in operazioni di stoccaggio temporaneo nell'intervallo compreso tra le operazioni di prelievo e quelle di deposizione finale - le quali, ancorché non disciplinate dalla specifica norma in argomento, potrebbe portare nel tempo ad una alterazione del materiale con conseguente discordanza con gli obiettivi di caratterizzazione, classificazione ed accettabilità delle sabbie ai fini del ripascimento. La formulazione del testo, non consente l'esecuzione del ripascimento nella stagione balneare, che in linea di massima converge con il periodo di riduzione del moto ondoso. Poiché tale</p>	B2	<p>3.</p> <p>Riguardo la stagione, una volta accertata l'assenza del rischio microbiologico per le aree di balneazione allora potrebbe cadere la restrizione estiva.</p> <p>Da rammentare che il campo di applicazione del DM è per le attività di deposizione e non di prelievo.</p>
--	--	---	----	---

		<p>inconciliabilità non agevola, nell'ambito dei lavori di sversamento del materiale sulla spiaggia sommersa da ripascere, la riduzione della torbidità delle acque - le cui variazioni devono essere contenute entro specifici valori di riferimento nel rispetto dello stesso D.M. n. 173/2016 - si chiede se, in sede autorizzativa, possa essere consentita la deposizione anche nella stagione balneare avente maggiore condizioni di mare calmo, laddove il soggetto titolare dell'autorizzazione, potrà emettere o acquisire atto interdittivo alla balneazione sia per le aree di prelievo che di deposizione, garantendo comunque anche gli interessi in materia di ordine e sicurezza pubblica.</p>		
2.6.2	Analisi delle comunità bentoniche	<p>1. Si evidenzia che tali analisi è del tutto assimilabile a quella di cui al paragrafo 1.8. del Capitolo 1 che deve essere inserita nella scheda di inquadramento dell'area di escavo. Si suggerisce, quindi, di eliminarla dal capitolo 2, eventualmente specificando nel succitato paragrafo 1.8. del cap. 1 che può essere eseguita sulla base di dati di letteratura non antecedenti un determinato lasso di tempo.</p>	B1/b	<p>1. Andrebbe riscritto il paragrafo introducendo la richiesta di una descrizione obbligatoria in casi specifici (es. posidonia nei porti), accompagnata da eventuali misure compensative.</p>



		<p>appare di dubbia interpretazione (ad es. la competenza amministrativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale riguarda non solo tutto il porto di Ancona, ma anche tutta la costa che si estende verso Nord/Nord - Ovest fino a Falconara M.ma), tale divieto aprioristico di utilizzo in ambienti conterminati fuori dall'ambito portuale dei sedimenti di classe B (per i quali è tuttavia possibile l'immersione in mare aperto) e C, appare non solo preclusivo dell'effettivo mantenimento dell'operatività portuale, ma anche in contrasto con la possibilità di compiere una valutazione circostanziata (o caso per caso) dei singoli progetti gestionali, mediante la puntualizzazione di opportune misure per il controllo (ad es. utilizzo di tecniche e materiali in grado di trattenere tutte le frazioni granulometriche ovvero impermeabilizzazione) e il monitoraggio dei possibili impatti. Appare, altresì, un ingiustificato spreco di risorse utilizzare una classe di sedimento potenzialmente idonea al ripascimento di spiagge per il riempimento di colmate in ambito costiero che generalmente sono completate con terrapieni e/o pavimentate. Si suggerisce, pertanto, di inserire la possibilità di utilizzare i sedimenti anche di classe B e C in strutture di contenimento costiero, al di fuori dell'ambito portuale, con idonee misure di monitoraggio ambientale.</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>4.</p> <p>Si chiede di valutare la possibilità di estendere l'applicazione del Percorso II anche alle aree unicamente turistiche interne ai porti ricadenti nel Percorso II, applicando il Percorso I esclusivamente alla parte di transito e stazionamento di pescherecci, navi commerciali e/o di servizio passeggeri</p>	<p>B1/b</p>	<p>4.</p> <p>Richiesta condivisibile. E' necessario specificare la casistica nell'ambito del percorso 2. Quindi è necessaria una modifica del testo dell'Allegato.</p>
		<p>5.</p> <p>Nella gestione operativa dei materiali di escavo si rileva spesso la presenza sui fondali di materiali di origine naturale (es. alghe, piante, etc), che, laddove possibile, dovrebbero essere separati dai sedimenti, si suggerisce, pertanto, in conformità al disposto dell'art. 183, n), del d.lgs. n. 152/06, di inserire quanto segue: Le eventuali operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica, non costituiscono attività di gestione rifiuti. Peraltro si rammenta che lo stesso art. 109, c. 1, lettera c) e comma 4, prevede che per materiali analoghi – materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra – prodotto durante l'attività di pesca sia possibile l'immersione in mare senza autorizzazione alcuna.</p>	<p>B2</p>	<p>5.</p> <p>Qualora la frazione di origine organica sia nettamente prevalente e quindi risulti tecnicamente impossibile procedere con la caratterizzazione, rendendo inapplicabile l'Allegato tecnico, potrebbe essere possibile fare riferimento al Disegno di Legge 1571 "Salva mare", art. 5.</p> <p>E' richiesto pertanto un approfondimento anche di ordine giuridico e tecnico</p>

		<p>6.</p> <p>Con riferimento alle opzioni di gestione si chiede di chiarire se: - la gestione all'interno di terrapieni costieri, barene, velme, ecc. è totalmente esclusa e quindi non applicabile nel caso di interventi di dragaggio con caratterizzazione e valutazione delle classi di qualità secondo il DM 173? Nel caso di interventi rientranti nel DM 173 con le elencate modalità di gestione, come ci si deve comportare se la base del riempimento (per esempio per la formazione di una barena) è sotto il medio mare?</p>		<p>6a.</p> <p>Relativamente a barene e velme, l'ambito di applicazione del DM 173/2016 esclude gli ambienti lagunari.</p> <p>6b.</p> <p>Relativamente ai terrapieni costieri o portuali potrebbe essere introdotta una specifica che preveda la collocazione di materiale A in ambito costiero e A/B in ambito portuale sul fondo e sulle pareti della struttura conterminata per lo spessore al di sotto del medio mare, come previsto per il capping (Cap. 3).</p>
		<p>7.</p> <p>In casi particolari ben specificati, "i sedimenti di classe D possono essere trattati come di classe C e pertanto immersi in ambienti conterminati in grado di trattenere tutte le frazioni granulometriche del sedimento". Al fine di evitare equivoci andrebbe specificato cosa significa "in grado di trattenere tutte le frazioni granulometriche del sedimento". Per esempio, deve essere previsto un filtro in grado di trattenere la frazione solida, rispettando uno dei "criteri di filtrazione" disponibili in letteratura?</p>	<p>B1/b</p>	<p>7a</p> <p>Modifica Figura 7, riquadro riferito ai sedimenti C: eliminare la dicitura "...in grado di trattenere tutte le frazioni granulometriche del sedimento...", sostituendola con "...non a diretto contatto con l'acqua..."</p> <p>7b</p> <p>Oltre a quanto espresso al punto 6b, vedere parere ISPRA del 28.08.2020 (Prot. Nr. 2020/39167) circa le prestazioni dei materiali da impiegare per la realizzazione di ambienti conterminati.</p>

		<p>8.</p> <p>Inoltre, si auspica un'integrazione all'Allegato Tecnico che consenta la possibilità di effettuare la sola caratterizzazione fisica e chimica ai fini della classificazione del sedimento quando sia già nota la destinazione finale dei materiali di dragaggio (formazione delle vasche di colmata in ambito portuale e altri utilizzi), in quanto si esclude a priori il contatto diretto dei sedimenti con l'ambiente marino e costiero. Da alcune regioni (quesiti inviati dal Friuli all'osservatorio prima della compilazione delle schede) è emerso anche la richiesta di trattare il materiale da dragare come classe E senza fare le analisi (forse sulla base di dati pregressi), con una autocertificazione (magari per limitare i costi). Quale tipo di certificazione e quale soggetto potrebbe essere abilitato?</p>	<p>B2 o A</p>	<p>8.</p> <p>Quesito da approfondire soprattutto sotto il profilo giuridico in quanto la tipologia di gestione proposta, senza una caratterizzazione ai sensi del DM173/2016, rischia di far "entrare" il materiale automaticamente nella disciplina dei rifiuti. (quindi probabilmente da trasferire al Gruppo A in quanto richiede un approfondimento giuridico)</p>
		<p>9.</p> <p>Cosa si intende, nella già citata Figura 7 del par. 2.8, quando si parla di RIMOZIONE IN SICUREZZA e di preventiva ANALISI del RISCHIO?</p>	<p>B1/a</p>	<p>9.</p> <p>Rimando a quanto previsto dal D.Lvo 152/2006 in materia di bonifiche.</p>

		<p>10.</p> <p>Sedimenti posti all'interno di Siti di Interesse Nazionale da gestire all'esterno dei SIN, accertato che alcuni degli analiti ricercati ai sensi del DM 7.11.2008 non sono né previsti né utilizzabili nel SediQualSoft si chiedono spiegazioni su come utilizzare tali analiti ai fini della classificazione di gestione dei sedimenti ai sensi DM 173/2016.</p> <p>Si evidenzia che la caratterizzazione eseguita seguendo il sopracitato paragrafo è riconosciuta valida solo nell'ambito di applicazione delle previsioni del D.M. 173/2016. I risultati ottenuti non sono validi qualora, ad esempio, sia necessario rivedere in corso di progetto le ipotesi sulla loro destinazione, prevedendo una gestione entro SIN (quindi applicando le previsioni dell'art. 5bis della L.84/94). In questo caso il Proponente è costretto ad eseguire una nuova caratterizzazione a mare applicando esclusivamente il D.M. 07/11/2008.</p> <p>Non è inoltre disciplinato il caso contrario non SIN- SIN. Nella gestione delle Autorità di Sistema che amministrano sia porti SIN che non SIN è importante.</p> <p>Ci sono altre differenze tra le due norme , spesso non conciliabili. Per esempio alcune specie animali per i saggi biologici previste nel D.M. 07/11/2008 non sono più presenti nel D.M. 173/2016. Ciò comporta che talvolta i saggi debbano essere eseguiti con più di tre specie, per garantire il principio di confrontabilità dei risultati con caratterizzazioni eseguite in precedenza.</p>	B1/a	<p>10.</p> <p>I sedimenti destinati all'esterno del SIN e quindi da classificare ai sensi del DM 173/2016, sono valutati sulla base dei soli parametri previsti nell'Allegato tecnico dello stesso DM.</p> <p>Nel caso contrario non SIN- SIN, ad oggi, dobbiamo rimandare alla disciplina presente per le aree SIN a mare. A questo proposito si auspica una efficace applicazione del DD 8 giugno 2016, al fine di ridurre i perimetri SIN a mare alle aree effettivamente a maggiore rischio ambientale, riportando il resto delle aree agli usi ordinari.</p> <p>Le differenze tra le due norme e la possibilità di conciliarle andrebbe approfondita.</p>
--	--	--	------	--

		<p>11. Le valutazioni previste dall'allegato tecnico si basano su una serie di algoritmi che risultano implementati nel software SediQualSoft messo gratuitamente a disposizione da Ispra. Il DM riporta, comunque, i flowchart degli algoritmi al fine di permettere le valutazioni indipendentemente dall'uso del software. Da una serie di verifiche è emerso che, per esempio per il calcolo di HQB, gli esiti di SediQualSoft risultano difforni dai risultati ottenuti seguendo gli algoritmi descritti. Pertanto vi è la necessità di rendere trasparente tutto ciò che compie il software al fine di rendere replicabile le valutazioni indipendentemente dall'uso dello stesso.</p> <p>12. Si segnalano difficoltà operative nella formazione delle aliquote di sedimento derivanti da livelli di 50 cm di lunghezza. Dovendo prelevare un numero considerevole di aliquote di sedimento da livelli di 50 cm di lunghezza, succede molto spesso che non vi sia sedimento sufficiente, costringendo, nella pratica operativa, ad eseguire un secondo carotaggio nelle immediate vicinanze del primo, pratica questa comunque non espressamente prevista dalla norma.</p>	B1/a	<p>11. Le operazioni effettuate dal SW sono del tutto trasparenti e ricostruibili con un certo grado di complessità anche con foglio excel, ciò richiede personale altamente qualificato nelle impostazioni delle funzioni concatenate nel foglio elettronico.</p> <p>Gli algoritmi sono pubblicati in dettaglio su riviste internazionali, mentre le APPENDICI 1Ae 1C descrivono la procedura di calcolo.</p> <p>12. Suggerire la possibilità di poter eseguire un secondo prelievo (anche con benna limitatamente al solo strato superficiale).</p>
--	--	--	------	---

2.9	Ulteriori semplificazioni inerenti la gestione	<p>1.  Appendice 2E “Criteri di integrazione ponderata per l’elaborazione dei dati di biodisponibilità (bioaccumulo)” - In tale appendice è indicato come valutare la biodisponibilità. Si chiede di conoscere se può essere applicata nell’attività di valutazione della classe dei sedimenti e come interpretare i risultati.</p>	B2	<p>1.  Argomento da considerare in una eventuale revisione dell’Allegato Tecnico e comunque in parte trattato nella bozza di revisione del “Nuovo protocollo Fanghi” per la Laguna di Venezia, da rendere disponibile da parte di ISPRA e/0 MATTM</p>
3.1.1	Area marina per l’immersione dei materiali di escavo (oltre le 3 mn dalla costa)	<p>1.  Il ricoprimento teorico di 5 cm porta ad aree molto ampie da caratterizzare: si propone di aumentare lo spessore di ricoprimento fino a 50 cm per ridurre il numero e la superficie delle aree, semplificando di conseguenza la caratterizzazione ed il monitoraggio.</p>	B1/b	<p>1.  Si potrebbe immaginare l’indicazione di mantenere una volumetria max di 250.000 m<sup>3</sup> per mn<sup>2</sup>, con la facoltà di suddividere l’Area Unitaria in sub-celle di superficie inferiore, al fine di garantire una distribuzione omogenea del materiale sul fondale, da stabilire nel piano di monitoraggio in funzione delle caratteristiche del sito specifico (un ricoprimento medio di 10 cm porterebbe il volume totale permesso a 320.000 metri cubi)</p>

		2. La distanza oltre le 3 mn rende difficoltosa e costosa la caratterizzazione ed il monitoraggio delle aree	B2	2. Necessità di approfondimenti connessi alla possibilità di individuare una ulteriore opzione gestionale per materiali di classe A e/o B da collocare nella fascia costiera entro le 3 mn, sulla base delle caratteristiche idrodinamiche locali (anche in relazione alla definizione di profondità di chiusura della spiaggia)
		3. Definizione dell'ente competente che si deve fare carico dell'individuazione e caratterizzare delle aree di immersione;	B1/a	3. L'ente competente è la Regione, la quale può avvalersi, sulla base delle istanze, dei vari soggetti interessati.
		4. Per quanto riguarda le modalità di deposizione, del materiale caratterizzato, a mare, è auspicabile che le aree di deposito siano vaste oppure è preferibile autorizzare aree più piccole di conferimento ove concentrare il materiale?	B1	4. Vedasi punto 1.
3.1.2	Area di spiaggia da sottoporre a ripascimento	1. stabilire limiti di confronto microbiologia sedimenti o eliminare tale indagine;		1. Argomento già trattato al punto 2° relativo al paragrafo 2.6.1
		2. Verificare che la definizione riportata al paragrafo 3.1.2 comprenda la possibilità di effettuare il ripascimento anche nella fascia intertidale.	B1/b	2. Modificare la definizione di cui al par. 3.1.2 al fine di ricomprendere la fascia intertidale nell'ambito del ripascimento sommerso.
		3. Inserire dei criteri che permettano di categorizzare i piccoli-medi-grandi interventi di ripascimento in funzione delle unità fisiografiche e rapportati alla dinamica litoranea locale (da chiarire la finalità);	B1/b	3. Possibilità di introdurre da parte delle Regioni la facoltà di derogare ai limiti quantitativi degli interventi, sulla base delle caratteristiche fisiografiche e della periodicità delle esigenze di movimentazione.

		4. Caso 1 - Piccoli interventi: chiarire la frequenza di esecuzione delle indagini ecotossicologiche e la strategia di caratterizzazione (numero punti in funzione dell'estensione lineare dell'area). Chiarire meglio l'applicazione del criterio non peggiorativo: classi per cui è valido e percorso da intraprendere per EC20 misurabile; chiarire la definizione di "fondali limitrofi"; nel caso di fondali immediatamente prospicienti alla spiaggia emersa risultano ridondanti le determinazioni da effettuare.	B1/a	4. Il criterio non peggiorativo è riferito al mantenimento della medesima classe di qualità del materiale. Sarebbe da inserire nel testo che per "fondali limitrofi" e "fondali immediatamente prospicienti la spiaggia" si intende la superficie di un'Area Unitaria adiacente (< 200 x 200 m)
		5. Caso 2 - Media entità: definire in modo univoco la strategia di caratterizzazione per aree di intervento con estensione <1 km	B1/b	5. Vedi punto 3.
3.3	Attività di monitoraggio ambientale	1. Chiarimento dei criteri di applicazione del "principio della gradualità": 1. Attività di monitoraggio eccessive e ridondanti, in disaccordo con il principio di gradualità proposto. Per interventi ripetitivi di piccole-medie dimensioni tali attività risultano molto onerose e ridondanti negli anni. 2. Chiarimento dei criteri di applicazione del "principio della gradualità": Si propone l'introduzione di alcune semplificazioni del monitoraggio rendendo, per esempio, obbligatoria la valutazione della torbidità (normalmente vettore di eventuali contaminanti) e facoltative le altre attività di monitoraggio in funzione degli esiti derivanti dai monitoraggi pregressi.	B1/b  B1/b	1, 2 e 3  Ipotesi di semplificazione sulla base del principio di gradualità dei seguenti aspetti: - peculiarità ambientali del sito ricevente; - quantità di materiale da sversare, qualità (A o B) e modalità di immersione; - informazioni pregresse dell'area di interesse (es. caso di interventi ripetitivi per la riduzione dei parametri da monitorare); - selezione parametri (torbidità; effetti sul biota di tipo ecotossicologico; parametri chimici critici).

		<p>3. Chiarimento dei criteri di applicazione del "principio della gradualità": Si suggerisce di riscrivere questa parte del regolamento prevedendo "maggiori gradi di libertà" nella definizione e attuazione dei piani di monitoraggio, anche ante operam, da parte delle autorità competenti, attraverso valutazioni caso per caso e sito specifiche.</p>	B1/b	<p>Ipotesi di semplificazione da inserire e differenziare nelle fasi ante, durante e post operam.</p>
3.3.1	Monitoraggio delle attività di escavo	<p>1. Monitoraggio area di escavo. Si chiede se il monitoraggio dell'area di escavo sia sempre obbligatorio come "parte integrante delle documentazione tecnica necessaria ai fini dell'autorizzazione" indipendentemente dalla "consistenza" dell'intervento. Si richiama a tal proposito il "Caso 1 - Piccoli interventi" per i quali non deve essere eseguito il monitoraggio nell'area di prelievo (Paragrafo 3.3.4). Si ritiene che non sia necessario effettuare il monitoraggio dell'area di escavo per interventi di cui al Caso 1, previa verifica caso per caso in presenza di specie di tipo conservazionistico.</p>	B1/b	<p>1. Da considerare alla luce di quanto esposto per il par. 3.3 precedente. Ad esempio materiale in classe in Classe A fino a 40.000 mc potrebbe essere escluso dal monitoraggio dell'area di escavo, in funzione del contesto, eventuale presenza di biocenosi e/o recettori sensibili</p>
3.3.5	Monitoraggio delle attività di immersione in ambiente conterminato	<p>In merito alle "vasche di stoccaggio temporaneo dei sedimenti anche finalizzate al recupero di materiali da riutilizzare prima o al termine di eventuali attività di trattamento che ne migliorino la classe di qualità..."., chiarire: 1. localizzazione all'interno/esterno demanio marittimo o area portuale;</p>	A (o B1/b)	<p>1. Sotto il profilo tecnico-scientifico nulla osta alla localizzazione interna o esterna al demanio, con attenzione alla valutazione delle caratteristiche delle vasche in relazione all'ambiente (salato-salmastro/dolce) Da sottoporre al MATTM sotto il profilo giuridico</p>

		<p>In merito alle “vasche di stoccaggio temporaneo dei sedimenti anche finalizzate al recupero di materiali da riutilizzare prima o al termine di eventuali attività di trattamento che ne migliorino 2. gestione, cioè se queste strutture possono essere utilizzate per opzioni diverse rispetto alla deposizione in vasca di colmata (da chiarire)</p>	A	<p>2. La questione relativa alle modalità di riutilizzo dei materiali trattati non è normata e richiederebbe un inquadramento specifico. (da sottoporre comunque al MATTM)</p>
		<p>In merito alle “vasche di stoccaggio temporaneo dei sedimenti anche finalizzate al recupero di materiali da riutilizzare prima o al termine di eventuali attività di trattamento che ne migliorino 3. terminologia usata è in conflitto con la normativa rifiuto/terre e rocce da scavo (DPR 120/17). Si suggerisce di utilizzare il termine "deposito intermedio" invece che "stoccaggio temporaneo"</p>	B1/b	<p>3. Modificare “stoccaggio temporaneo” in “deposito intermedio” e, in generale, sostituire il termine “stoccaggio” con “deposito”, es. sito di “deposito” e non di “stoccaggio”.</p>
		<p>In merito alle “vasche di stoccaggio temporaneo dei sedimenti anche finalizzate al recupero di materiali da riutilizzare prima</p>	D	<p>4.</p>

		o al termine di eventuali attività di trattamento che ne migliorino 4. gestione delle acque in uscita dalle strutture di contenimento/deposito (come valutarle?)		Da disciplinare nel dettaglio con una normativa regionale (essendo una casistica molto ampia in dipendenza dalle tipologie di eventuale trattamento) (da sottoporre alla competenza delle regioni)
3.4	Movimentazione di sedimenti portuali	Spostamenti e aree contigue. 1. chiarire se "gli spostamenti in ambito portuale", esclusi dall'ambito di applicazione del DM, possano comprendere anche i sedimenti emersi	A	Essendo sedimenti emersi, a nostro avviso non rientrano nel DM che regola l'autorizzazione all'immersione in mare. (da sottoporre comunque al MATTM)
		Spostamenti e aree contigue. 2. chiarire se il concetto di "aree immediatamente contigue" possa essere interpretato alla stregua delle aree esterne all'ambito portuale (Capitolo 2);	B1/a	Aggiungere un chiarimento: l'area immediatamente contigua prescinde se il sito di deposizione è interno o immediatamente esterno al porto (anche se si tratta con tutta probabilità di sedimenti portuali)
		Spostamenti e aree contigue. 3. chiarire se il limite volumetrico coinvolto di 10.000 m <sup>3</sup> ha valenza annuale.	B1/b	La valenza è per singolo intervento motivato dal ripristino della situazione di criticità (gli interventi non devono essere continuativi)

Altre osservazioni pervenute e ritenute di interesse, da ricollocare

		<p>1. Per quanto riguarda i dati richiesti nei rapporti di prova ecotossicologici di cui all'Appendice 2A, si propone una semplificazione. Dovrebbe essere comunque garantito che i parametri rientrino all'interno degli standard di accettabilità della prova (riguardo es. a salinità, temperatura, pH, Ammonio, ecc.), eventualmente fornibili su richiesta. Possono essere lasciati solo i controlli negativi e positivi, tralasciando gli altri parametri.</p> <p>2. Sarebbe utile riportare un riferimento metodologico relativo al significato di analisi mineralogica (es. diffrattometria, raggi X... qualitativa, quantitativa, semiquantitativa.. occhiometria microscopica ecc) ...</p> <p>3. Per la determinazione dei livelli di fondo dei metalli (in sostituzione del valore di L1), è auspicabile disporre una metodologia condivisa.</p>	<p>B1/b</p> <p>C</p> <p>D</p>	<p>1. Proposta da recepire. Le schede potrebbero essere tolte dall'Allegato e lasciate sul sito ISPRA e quello delle Agenzie a supporto della documentazione tecnica da fornire con i risultati delle analisi. Al contrario è opportuno eliminare qualunque riferimento metodologico essendo una analisi qualitativa e che non concorre alla classificazione.</p> <p>2. SNPA potrebbe fornire un supporto metodologico di dettaglio con una pubblicazione specifica..</p> <p>3. La questione necessita di un approfondimento più estensivo sulla definizione dei nuovi valori di riferimento.</p>
--	--	---	-------------------------------	---

